

(N. 1730-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1951

Comunicata alla Presidenza il 6 agosto 1951

Proroga dei termini relativi all'utilizzazione delle disponibilità di bilancio per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51.

ONOREVOLI SENATORI. — Si riproduce anche per l'esercizio 1950-51 la situazione già verificatasi per gli esercizi 1948-49 e 1949-50: e cioè la necessità di potere utilizzare, ad esercizio chiuso, disponibilità attive dell'esercizio stesso, non impegnate, a copertura di spese portate da provvedimenti pure riferentisi allo stesso esercizio, ma non ancora perfezionati.

Tali spese non avendo potuto per tale cagione essere impegnate in corso di esercizio, a norma dell'articolo 152 del Regolamento generale di contabilità dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, non possono passare nei residui passivi, e dovrebbero andare in economia, mettendo così nel nulla tutto il lavoro preparatorio svolto per il loro stanziamento, con la conseguenza di do-

versi riprendere da capo la loro formulazione in un bilancio successivo.

A loro volta le entrate reperite che avrebbero dovuto fronteggiare tali spese, non avendo contropartita efficace a cui applicarsi, dovrebbero, fino a concorrenza del loro importo, andare a copertura del disavanzo normale del bilancio, il che significa ed importa che vengono a mancare i mezzi di copertura predisposti per i provvedimenti di spesa, quando sieno divenuti definitivi, e che bisognerà cercarne dei nuovi, nei bilanci successivi.

Ad ovviare queste gravi sorprese, già per il bilancio 1948-49 si prorogò al 30 giugno 1950 il termine relativo alla utilizzazione delle disponibilità reperite nel bilancio stesso a co-

pertura di spese portate da provvedimenti non ancora perfezionati: altrettanto si fece per il bilancio 1949-50 protraendosi il termine di utilizzazione al 30 giugno 1951: ed altrettanto col disegno di legge in esame chiedesi di poter fare per le disponibilità reperite nel bilancio teste chiuso, protraendosi il termine di utilizzazione al 30 giugno 1952, ed anzi chiedendosi che nella protrazione sieno pure comprese disponibilità residue dell'esercizio 1949-50 che ancora non hanno potuto essere applicate, per il mancato perfezionamento di alcuni provvedimenti di spesa relativi all'esercizio stesso.

Viene spiegato nella relazione al disegno che « tale necessità viene determinata soprattutto dalla attuazione dell'articolo 81 della Costituzione per effetto del quale, essendo subordinata la adozione di provvedimenti legislativi aventi riflesso sul bilancio al preliminare reperimento dei mezzi di copertura dell'onere, la più gran parte dei provvedimenti destinati a sopperire nuove e maggiori necessità dei servizi statali, può essere concretata soltanto sul finire delle dette gestioni il che determina la impossibilità da parte delle Assemblee legislative, di addvenire alla approvazione dei provvedimenti medesimi entro il normale termine di chiusura degli esercizi di competenza ».

Ciò è verissimo: ma è pur vero che l'articolo 81 della Costituzione non è una novità. Analoga norma esisteva nella legge di contabilità 18 novembre 1923, n. 2440.

Invero l'articolo 81 recita:

« Dopo la approvazione del bilancio, ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte ».

E l'articolo 43 ultimo comma della legge di contabilità:

« Nelle proposte di nuove e maggiori spese occorrenti dopo la approvazione del bilancio, devono essere indicati i mezzi per far fronte alle spese stesse ».

Verità è che ciò che una volta costituiva una eccezione, e cioè il non perfezionamento, in corso di esercizio, di provvedimenti importanti nuove spese, oggi si avvia a diventare quasi una regola, come lo dimostra non solo il rinnovarsi da tre esercizi del problema, ma altresì la entità delle spese da coprirsi con questa procedura straordinaria, spese che da informazioni assunte dal relatore, ascendono per l'esercizio

1950-51 a 123 miliardi: mentre le residue riferentisi all'esercizio 1949-50 ammontano ancora a 12 miliardi.

Ed è sintomo di particolare gravità, sul quale ritieni doveroso richiamare la attenzione, che dei 123 miliardi relativi all'esercizio 1950-1951, la più gran parte, è portata da provvedimenti non ancora presi in esame dal Parlamento, e cioè consistenti in semplici disegni di legge: e in contrapposto le nuove e maggiori entrate destinate a fronteggiare le spese medesime, sono, pure nella maggior parte, elencate in note di variazione dell'entrata, non ancora esaminate dalla Commissione.

Non è chi non veda quali gravi pericoli si annidino in questo stato di cose, che col diventare costante e col dilatarsi nelle proporzioni, finisce con sconvolgere le fondamenta che stanno a presidio della regolarità del bilancio.

Esso determina infatti, la impossibilità di addivenire alla chiusura delle scritture dell'esercizio e conseguentemente all'accertamento dei residui passivi, finchè il termine di protrazione dei singoli anni finanziari non sia completamente decorso.

Si riflette eziandio sulla possibilità di procedere alla elaborazione dei rendiconti consuntivi, la cui compilazione presuppone la chiusura completa e definitiva delle scritture dell'esercizio, e, al riguardo, indagini praticate presso i competenti uffici, dicono che finora il periodo di protrazione necessario per consentire il corso di tutti i provvedimenti ancora in via di perfezionamento alla fine della gestione di competenza, non è stato meno di due anni.

Nè è da sottacere l'altro inconveniente della inesattezza delle cifre dei residui, in quanto gli stanziamenti fatti dopo la fine dell'esercizio si traducono contabilmente in resti da pagare, per l'intero loro importo, senza che, peraltro, ad essi corrisponda ancora un effettivo debito dello Stato. Sostanzialmente in tal modo ai residui veri e propri, relativi a spese fatte, o impegnate, per le quali esistono creditori da soddisfare, vengono ad aggiungersi somme di ben diversa natura e tuttavia non distinguibili in consuntivo, costituite dagli stanziamenti protratti, le quali, fino a che non abbia potuto avvenire il concreto impiego dei fondi stanziati, non hanno altra consistenza che quella di meri impegni programmatici.

È infine da ricordare che i residui possono essere mantenuti in bilancio per un limitato numero di esercizi, (due anni per quelli di parte ordinaria, tre anni per quelli di parte straordinaria), e che i relativi termini decorrono dall'esercizio al cui bilancio le somme sono iscritte e non dall'epoca dell'effettivo stanziamento, di guisa che gli stanziamenti protratti vengono ad incidere anche sul periodo di tempo a disposizione della Amministrazione per il concreto utilizzo delle somme.

Tutto ciò viene rilevato per il solo pensiero di avvertire la necessità di rientrare man mano, e col minor ritardo possibile nell'alveo della normalità contabile del bilancio, mentre è pur doveroso riconoscere che gran parte dei lamentati inconvenienti derivano dal ritmo lento e spesso complicato con cui i disegni di legge camminano una volta presentati.

Venendo ora a conclusioni concrete, è da vedere in quale forma conservare le entrate reperite nei bilanci 1949-50 e 1950-51 e destinate a coprire le spese dei provvedimenti non ancora perfezionati. Escluso che esse possano passare nei residui attivi, ed escluso pure che le spese anzidette possano inserirsi nei residui passivi, non rientrando nè le une nè le altre nei termini dell'articolo 152 del Regolamento di contabilità dello Stato, ed essendo d'altra parte indispensabile che esse non scompaiano nella voragine del bilancio per riprendere da capo

la *via crucis* della loro formazione e impostazione *ex novo*, non resta che provvedere al loro accantonamento nei termini esposti nel disegno, nel senso che le maggiori entrate reperite e non impegnate nei due indicati esercizi restino a disposizione degli oneri derivanti da provvedimenti non perfezionati, afferenti agli esercizi medesimi. Quanto al modo ed alla forma dell'accantonamento sarà agevole provvedere in sede di esecuzione con misura di ordine interno.

La Commissione opina pertanto che, premesse tali considerazioni il disegno di legge possa essere approvato.

Ma avvisa pure utile ed anzi necessario fermare in un formale ordine del giorno il suo pensiero, che queste anomalie amministrative e contabili abbiano a cessare

Ordine del giorno.

La Commissione finanze e tesoro fa voti che col presente disegno di legge abbia termine il metodo della proroga dei termini relativi alla utilizzazione delle disponibilità di bilancio; e che siano adottati i provvedimenti opportuni a che la chiusura dell'esercizio e del bilancio finanziario alla data stabilita dal Regolamento generale di contabilità dello Stato, sia veramente effettiva, e inderogabile.

BERTONE, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disponibilità di bilancio reperite per l'esercizio finanziario 1950-51 e destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati entro l'esercizio medesimo, potranno essere utilizzate per il finanziamento di tali oneri, sempre a carico del detto esercizio 1950-51, anche durante il successivo esercizio finanziario 1951-52.

È inoltre prorogata a tutto l'esercizio 1951-1952 la facoltà recata dalla legge 30 novembre 1950, n. 993, per l'utilizzo delle entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio, per l'esercizio 1949-50, ai fini della copertura di nuove o maggiori spese.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà effetto dal 1° luglio 1951.